

Virginia Amorosi

*Sciopero e contratto:
l'insubordinazione in fabbrica al vaglio
della cultura civilistica italiana (1905-1910)*

SOMMARIO: 1. Un caso di studio – 2. Lo sciopero: Napoli 1905 – 3. Dalla fabbrica al tribunale – 4. Tendenze novatrici e risultati reazionari – 5. Accordi e disaccordi nelle voci della dottrina – 6. Lotte e rivendicazioni nella prospettiva storico-giuridica.

1. *Un caso di studio*

Nell'agosto del 1906 la Corte d'appello di Napoli pronunciava una sentenza paradigmatica in materia di contratto collettivo e licenziamento che meritò l'attenzione di alcuni dei giuristi italiani maggiormente coinvolti nello studio dei rapporti di lavoro industriale.

Lodovico Barassi, poco più che trentenne, ma già affermato teorico del contratto di lavoro¹, ed Enrico Redenti, “giovane giurista à la page”², pubblicarono commenti accurati alla decisione della Corte napoletana, entrambi nel 1907, rispettivamente su *Il Foro italiano* e sulla *Rivista di diritto commerciale*: due luoghi virtuali prestigiosi – peraltro destinati a

¹ Al tempo professore di diritto civile a Genova, Barassi aveva già pubblicato il trattato in due volumi *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, Milano 1901, al quale seguì la seconda edizione nel 1915-17. Il suo riconoscimento come specialista del tema è confermato dalla nomina nella Commissione per lo studio dei contratti agrari e del contratto di lavoro ricostituita nel 1901. La biografia accademica e il contributo di Barassi alla configurazione del diritto del lavoro come disciplina autonoma hanno attratto sin dagli anni sessanta del novecento l'attenzione di storici e di giuristi positivi dando luogo a una produzione storiografica di variegato spessore, talora di carattere meramente «genealogico». Non essendo questo il luogo adeguato per una puntuale ricognizione, mi limito a citare: P. Passaniti, *Barassi, Lodovico*, in *Il Contributo italiano alla storia del Pensiero: Diritto*, 2012, e Id, *Storia del diritto del lavoro. Il contratto di lavoro nell'Italia liberale*, Milano 2006, pp. 169-202; G. Cazzetta, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano 2007, pp. 69-169; L. Gaeta, *Ludovico Barassi (1873-1961)*, in «Lavoro e diritto», 1997, pp. 521-33; U. Romagnoli, *Giuristi del lavoro nel Novecento italiano. Profili*, Roma 2018, p. 43 e ss.

² La definizione è di Umberto Romagnoli, in *Lavoratori e sindacati tra vecchio e nuovo diritto*, Bologna 1974, p. 137;

una longevità ancora attualmente ininterrotta – dedicati a un pubblico di specialisti, anche di pratici, ideali per la costruzione del dibattito sui temi urgenti e strumento per la circolazione delle argomentazioni più controverse³. La sentenza fu ripresa immediatamente e poi anche negli anni successivi in diversi trattati che la storiografia inserisce fra le testimonianze del faticoso processo di formazione del diritto del lavoro come specialismo, e delle sue rappresentazioni; in tal senso, è stata riferimento obbligato per la stessa storiografia giuridica che si è occupata di temi connessi o contigui⁴.

A partire da un testo lungo e articolato, la massima pubblicata dalla redazione de *Il foro italiano* andava al cuore del problema e poneva l'accento sul passaggio più dibattuto, sul quale si condensarono le opinioni dottrinali, e al contempo più fortunato, perché costituì un precedente per successivi, anche autorevoli, esiti giudiziali. Con riferimento al lavoro degli operai in fabbrica, si dava forma e legittimità all'invenzione di un «nesso di coordinamento e di cooperazione, subiettivo fra i vari rapporti contrattuali dei locatori d'opere e obiettivo fra le molteplici prestazioni dirette ad unico fine», rappresentato dal fine economico, dall'esercizio dell'industria o dal compimento dell'impresa. La diserzione di una massa di operai, per episodi di insubordinazione o ribellione, avrebbe distrutto quel nesso perché impediva la produzione e «conseguentemente, facendo venir meno la causa giuridica e la finalità del contratto di lavoro, giustifica[va] il licenziamento collettivo»⁵.

Il fatto indagato dalla sentenza, che costituisce il presupposto del ragionamento della Corte, è uno sciopero.

Dal punto di vista della cultura giuridica civilistica, lo sciopero appare necessariamente connesso con la dimensione collettiva del lavoro – lo

³ Sul ruolo della *Rivista di diritto commerciale* nelle dinamiche di costruzione del discorso giuslavoristico in Italia, cfr. Veneziani, Vardaro, *La "Rivista di diritto commerciale" e la dottrina giuslavorista delle origini*, in QF, 1987, p. 441 e ss. Per una riflessione comparatistica sulle riviste di diritto del lavoro di primo novecento, mi permetto di rinviare a: V. Amorosi, *Uniform plots. Comparative and Labour Problems in the Legal Culture of Journals at the Beginning of the Twentieth Century*, «Diritti Lavori Mercati International», 2, 2023, pp. 185-201.

⁴ Si vedano, ad esempio: P. Passaniti, *Storia del diritto del lavoro*, Milano 2006, p. 440 e ss.; C. Storti, *Lavoratori ribelli e giudici eversivi. Sciopero e licenziamento collettivo nella giurisprudenza di Cassazione tra 1900 e 1922*, in *Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, a cura di Luigi Lacchè, Roma 2015, pp. 3-29 (18-19); F. Rossi, *La costruzione giuridica del licenziamento. Legislazione, dottrina e prassi fra XIX e XX secolo*, Milano 2017, p. 163; tra i contributi più risalenti, U. Romagnoli, *Lavoratori e sindacati* cit., p. 144-145.

⁵ Corte d'Appello di Napoli, 7 agosto 1906, in «Il foro italiano», 32 (1907), parte I, c. 36-51 (36).

sciopero è un «fatto collettivo», ripetono le definizioni di inizio secolo⁶ – e per tale via si lega alla questione della contrattazione collettiva. D'altra parte e per altri motivi, lo sciopero rileva essenzialmente nella sua relazione di causa-effetto con la disciplina dei licenziamenti. Per il diritto civile d'età liberale, sciopero e licenziamento sembrano essere complementari, sebbene il registro semantico di riferimento di ciascuno dei termini è naturalmente diverso: il primo attiene a un evento extragiuridico che acquista interesse per il giurista in rapporto alle sue conseguenze nel contratto e, eventualmente, come fattispecie criminosa; il secondo esprime immediatamente un atto giuridico, una costruzione del diritto che esercita tutto il suo significato all'interno del campo teorico del diritto privato delle obbligazioni. La differenza era già stata colta da buona parte della dottrina, sempre più concorde nel superare il concetto tradizionale di sciopero che non distingueva tra «cessazione singola dal lavoro» e «cessazione collettiva», e lo definiva come dichiarazione tacita di voler risolvere il rapporto; al contrario, emerse una teoria poi largamente condivisa che proponeva una più moderna articolazione tra lo sciopero come «sospensione materiale» da un lato e l'«interruzione giuridica» del rapporto dall'altro, che con la prima non doveva confondersi perché solo in alcune circostanze poteva esserne una conseguenza⁷. In particolare, riscosse un certo successo tra i più giovani giuristi italiani, la definizione attraverso cui Redenti fece emergere la natura «specialissima» dello sciopero rispetto alla categoria individualistica di sospensione volontaria del servizio: si trattava di una «contemporanea e concordata sospensione di tutti o della maggior parte degli operai della fabbrica, o dell'industria, o del luogo, il che fa sì che lo sciopero abbia natura di fatto collettivo, di cui le singole sospensioni del servizio sono elementi o fattori»⁸.

Nonostante questi strappi all'interno della dogmatica tradizionale,

⁶ A titolo esemplificativo e in relazione alle fonti qui consultate si veda: E. Redenti, *Il contratto di lavoro nella giurisprudenza dei probiviri*, in «Rivista di diritto commerciale», 1905, pp. 357-386 (371); A. Galizia, *Il contratto collettivo di lavoro*, Napoli 1907, p. 203; E. Vidari, in «La Legge», 1905, p. 671; F. Carnelutti, *Il diritto di sciopero e il contratto di lavoro*, in «Rivista di diritto commerciale», 1907, pp. 1-16 (4).

⁷ Sul punto F. Carnelutti, *Il diritto di sciopero* cit., in particolare pp. 1-7. Qui Carnelutti richiama ampiamente la dottrina francese, tra cui Pic, Wahl, Planiol, mostrandone il profondo distacco con la giurisprudenza d'oltralpe ancorata alle posizioni «individualistiche» tradizionali.

⁸ E. Redenti, *Il contratto di lavoro* cit., p. 371. La citazione di Redenti la si trova in Carnelutti, *Il diritto di sciopero* cit., p. 3., mentre A. Galizia, *Il contratto collettivo* cit., p. 203, riporta l'intero passaggio citato senza fare alcun riferimento esplicito all'autore.

considerata oramai asfittica, il dubbio che lo sciopero potesse «*costituire* licenziamento» rimaneva un tema ancora da scandagliare⁹, e in generale il legame tra sciopero e licenziamento, per la cultura civilistica del primo novecento, si manteneva tenace. Il diritto di sciopero era una costruzione recente, deducibile *a contrario* dalla espunzione del reato di sciopero dal codice Zanardelli, una costruzione ancora evanescente da esercitarsi tutt'al più nell'ambito dei rapporti di diritto pubblico; mentre nell'orbita del diritto privato e contrattuale, dato l'ordinamento atomistico dei rapporti di lavoro, un diritto di sciopero era «inconcepibile», per dirla con Francesco Carnelutti: «Né dal fatto che il diritto pubblico riconosce la liceità della insecuzione può essere tratta la conclusione aberrante che cotesta sospensione sia sempre legittima di fronte al dir. priv.; tanto varrebbe dedurre che è sempre legittimo l'abbandono del servizio da parte dell'operaio o del servitore perché essa non è più punita a termine del codice penale o delle leggi di polizia! In diritto privato non è dunque da parlare di diritto di sciopero»¹⁰.

La sentenza oggetto del nostro caso di studio è l'esito finale di una vicenda giudiziaria iniziata nel novembre 1905 su iniziativa di un gruppo di operai licenziati in seguito a uno sciopero e non riammessi a lavoro, che pretendevano di ottenere da controparte l'indennità prevista da contratto.

2. Lo sciopero: Napoli 1905

Nel 1905 la società *Officine meccaniche* di Milano rilevò gli impianti di uno stabilimento meccanico con annesso cantiere navale, siti tra Pietrarsa e Portici, nella periferia est di Napoli, acquistandoli dalla Società Industriale Napoletana Hawthorn-Guppy, di proprietà inglese, nata nel 1886 da una fusione di aziende, le cui tracce di insediamento nel territorio risalivano al 1864.

L'occasione di investimento colta dagli imprenditori milanesi Giovanni Miani e Giovanni Silvestri era stata servita dallo Stato italiano con l'entrata in vigore della cosiddetta "legge speciale per Napoli" del 1904, che portava la denominazione eloquente e ambiziosa di *Provvedimenti per il risorgimento economico della città*, con cui il legislatore si proponeva di attirare maggiori investitori nel territorio napoletano premiandoli con

⁹ Cfr. F. Carnelutti, *Il diritto di sciopero* cit., p. 2.

¹⁰ Ivi, p. 9.

una lista di considerevoli incentivi. Oltre a una serie eccezionale di sgravi fiscali ed esenzioni dal pagamento di rimborsi, imposte e dazi, la legge conteneva la promessa di cospicue commesse statali: all'art 16 era previsto di «riservare, per un periodo di dieci anni, agli stabilimenti meccanici esistenti, ed a quelli che si impianteranno o si trasformeranno nel territorio del comune di Napoli, la costruzione di materiale mobile ferroviario, per una quantità non minore di un ottavo del materiale che sarà ordinato per conto dello Stato»¹¹. Il provvedimento si rivelò particolarmente attrattivo per le Officine meccaniche che da tempo si occupavano di meccanica pesante, della costruzione di tram, locomotive e carrozze ferroviarie; così, quando Miani e Silvestri conclusero il loro affare lo stabilimento contava 700 operai e tutte le premesse per un sicuro margine di guadagno.

All'acquisizione degli stabilimenti seguì un periodo non breve di trattative con gli operai della cessata Hawthorn-Guppy, riassunti in prova per tre mesi, al fine di costruire un'intesa sulle condizioni economiche e la modalità di lavoro: si trattava per entrambe le parti di valutare la disciplina contrattuale pregressa e, eventualmente, ridefinirla sulla base delle nuove esigenze dettate dal cambiamento della proprietà¹².

L'accordo fu raggiunto il 17 settembre del 1905, patrocinato dall'intermediazione dei deputati napoletani Gennaro Aliberti e Domenico De Tilla. Le Officine meccaniche, nella persona di Giovanni Silvestri, e gli operai, per il tramite dei loro rappresentanti, concordarono su un nuovo regolamento interno che introduceva importanti modifiche. Riguardo alla disciplina dei licenziamenti, l'art. 11 riservava alla società la piena e insindacabile facoltà di licenziare gli operai mediante preavviso di otto giorni, con delle eccezioni per gli operai che provenivano dalla Hawthorn-Guppy, per i quali il preavviso doveva essere di 15 giorni ovvero, in alternativa, a loro sarebbe spettata un'indennità proporzionata all'anzianità (per gli operai assunti da più di 10 anni, per esempio, era prevista un'indennità pari a

¹¹ Cfr. Legge 8 luglio 1904, n. 351. Sui profili di storia economica della città di Napoli, sempre validi i lavori di Marcella Marmo: *L'economia napoletana alla svolta dell'inchiesta Saredo e la Legge dell'8 luglio 1904 per l'incremento industriale di Napoli*, Napoli 1969 e, con riferimento ai profili di storia del movimento operaio, *Il proletariato industriale a Napoli in età liberale: 1880-1914*, Napoli 1978.

¹² I dettagli della vicenda narrata sono estrapolati da fonti di natura eterogenea: i resoconti giornalistici, in particolare, da *Il Mattino. Corriere di Napoli*, a. 14, n. 278, Venerdì-Sabato 6-7 ottobre 1905, pp. 3-4; le ricostruzioni giudiziarie contenute nelle sentenza del Tribunale civile di Napoli del 9 marzo 1905, in «Giurisprudenza italiana», 1906, I, 2, cc. 422-426, e nella sentenza della Corte d'Appello di Napoli, 7 agosto 1906, cit.; i riferimenti della dottrina, in specie B. Nicotra, *Il contratto collettivo di lavoro*, Napoli 1906, pp. 147-155, e A. Galizia, *Il contratto collettivo* cit., pp. 213-218.

un assegno annuo). A chiusura della norma, si stabiliva che l'indennità o il preavviso erano esclusi in due ipotesi: qualora l'azienda avesse chiuso e nel caso in cui il licenziamento fosse stato motivato da misure disciplinari. A questa ipotesi occorre collegare la disposizione dell'art. 12, generale per tutti gli operai, sia per quelli già in servizio sia per quelli sopravvenuti alla cessione: «l'infedeltà, l'insubordinazione, il rifiuto al lavoro, l'ubriachezza, il disturbo della quiete dello stabilimento e la contravvenzione al regolamento» erano cause determinatrici di misure disciplinari.

Riguardo, invece, alle modalità di lavoro e agli aspetti salariali, un cambiamento decisivo fu introdotto nel sistema di distribuzione della quantità dei lavori a cottimo e dei relativi pagamenti. L'art. 8 prevedeva infatti che i lavori a cottimo sarebbero passati da 30.000 all'anno, distribuiti fra 700 operai e pagabili integralmente ogni sabato, a 10.000 lavori distribuiti fra 300 operai, con un pagamento a fine lavoro e non più settimanale. La gravosità della clausola, sulla quale evidentemente l'intesa stentava a concludersi, indusse le Officine meccaniche a promettere una sua applicazione graduale, «contemperata con la larghezza dell'uso precedente». La promessa era contenuta nella relazione presentata, alla vigilia della chiusura dell'accordo, al Sindaco di Napoli e ai deputati cittadini coinvolti nella complessa vicenda della cessione: una promessa che, invero, fu solo proclamata.

La mattina del 5 ottobre gli operai dello stabilimento Officine meccaniche trovarono affissa una disposizione della direzione che annunciava l'applicazione immediata delle nuove regole del cottimo, e fu la miccia che accese la ribellione, ultima causa di un malcontento strisciante che si trascinava da giorni. Gli operai lamentavano sia la durezza dell'applicazione rigorosa del regolamento (anche con riferimento all'obbligo di visita medica, richiesta agli effetti dell'assicurazione per gli infortuni) sia l'atteggiamento ostile degli impiegati addetti alla direzione, identificati come «agenti provocatori», i quali adoperavano costanti minacce di misure disciplinari e facevano presagire un imminente piano di licenziamenti. La risposta operaia fu lo sciopero o, per dirla con le parole del regolamento, «l'insubordinazione»: gli operai lasciarono il loro lavoro e si chiusero nello stabilimento, nelle colluttazioni alcuni impiegati furono feriti e diversi oggetti danneggiati. Dopo poche ore, con l'intervento di polizia e carabinieri, lo sciopero fu sedato, la Società dichiarò la serrata dello stabilimento e il licenziamento di tutti gli operai, mentre contro nove di loro fu aperto un procedimento penale, per lesioni e minacce, e danni e guasti a cose.

Nei giorni seguenti l'episodio divenne un caso di cronaca cittadina, perché il licenziamento in massa di 700 operai non poteva non fare clamore; d'altra parte, come notava con un certo grado di malizia il giudice di primo grado, la pubblicità giornalistica era forse avallata dagli stessi operai che, attraverso un costante rapporto con i quotidiani di maggiore diffusione tra le classi popolari, perseguivano l'intento di disporre l'opinione pubblica a proprio vantaggio¹³. Oltre alla campagna di informazione, l'azione degli operai si articolò su altri fronti, primo tra tutti la consultazione dei deputati Aliberti e De Tilla che avevano gestito la trattativa nella fase della stesura del nuovo regolamento. Il loro coinvolgimento funzionò nella misura in cui, per intercessione di questi, il 5 novembre la fabbrica fu riaperta, «ammettendo con nuove condizioni soltanto 570 operai e dichiarando che rimanevano revocate le disposizioni transitorie contenute nel precedente regolamento»¹⁴.

Un risultato molto modesto che mostra come il piatto della bilancia pendesse in favore della proprietà, la stessa che per quegli «atti di insubordinazione violenta» aveva creduto «nel suo interesse di adottare la misura disciplinare più severa: il licenziamento generale»¹⁵.

3. *Dalla fabbrica al tribunale*

A questo punto la storia continua, passando dai capannoni della fabbrica alle aule del Palazzo di Giustizia. Gli operai licenziati e non riammessi condussero la società Officine meccaniche innanzi al Tribunale di Napoli rivendicando il diritto ad essere indennizzati per il licenziamento ingiusto e senza preavviso, e opponendo alla decisione padronale il contenuto delle norme pattizie stabilite nel regolamento di fabbrica. La società articolò la sua difesa sostenendo che il licenziamento era stato motivato dallo sciopero del 5 ottobre e che, integrandosi l'ipotesi di licenziamento come misura disciplinare, il diritto all'indennità era escluso dalle stesse norme del regolamento.

Il punto oscuro su cui il Tribunale doveva fare chiarezza stava proprio nella legittimità di un licenziamento “generale” per motivi disciplinari che

¹³ Cfr. Trib. Civ. Napoli, 9 marzo 1905, cit., c. 426, dove il riferimento specifico è al quotidiano «Roma».

¹⁴ Nicotera, *Il contratto collettivo* cit., p. 148, Galizia, *Il contratto collettivo* cit., p. 214.

¹⁵ Corte d'Appello di Napoli, 7 agosto 1906, cit., c. 48.

eludesse la prova della responsabilità individuale, di ciascuno degli operai licenziati, nei comportamenti riconducibili all'ipotesi di insubordinazione collettiva o sciopero.

A valle di un ragionamento che rientrava nelle più tradizionali delle posizioni dogmatiche, la corte respinse con fermezza le argomentazioni della convenuta, rigettò l'idea che in capo agli operai si potesse configurare una «responsabilità indistinta e collettiva» per i disordini del 5 ottobre, e che una grave colpa, tale da giustificare un licenziamento disciplinare, fosse a carico di tutti e di ognuno, senza aver prima proceduto con indagini sulla partecipazione dei singoli. Pur accettando che tra la rappresentanza legale delle Officine meccaniche e quella del personale operaio fosse intervenuto un «*contratto collettivo*, nei limiti entro i quali può essere ammissibile pel nostro diritto positivo questa figura contrattuale»¹⁶, la corte circoscriveva l'efficacia di quell'accordo al raggiungimento di un solo scopo: stabilire un regolamento del rapporto locativo (nella fattispecie, il «regolamento interno») ottenuto il quale la ragione dell'azione unica e collettiva cessava, perché quella convezione si sarebbe «specificata in tanti distinti rapporti locativi tra la società conduttrice e i singoli operai allocatori»¹⁷.

D'altra parte la corte ribatté anche sul punto relativo all'applicazione della «teorica dello sciopero» invocata dalla difesa, secondo la quale, posto che con lo sciopero gli operai mirassero a imporre patti diversi da quelli precedentemente consentiti, la proprietà fosse nel diritto di congedare gli scioperanti per colpa esclusiva di costoro. La corte riteneva «indubitato» l'assunto insito nella teoria proposta, ma ancora una volta insisteva che nell'attribuzione di responsabilità giuridiche, rientranti necessariamente nella sfera individuale, era in ogni caso indispensabile una prova sufficiente relativa a ogni soggetto coinvolto¹⁸.

Sulla base di tali motivazioni, la sentenza accolse la richiesta di indennità, negando l'esistenza di un legame di solidarietà giuridica tra gli operai nella fase esecutiva del contratto di locazione d'opere. Nella convinzione che la «solidarietà di interessi e di classe», per quanto si presupponesse necessaria fra gli operai, non poteva rilevare ai fini di un giudizio in punto di diritto, la decisione che era stata presa era l'unica soluzione possibile, «alla stregua del diritto civile vigente, senza preoccuparsi di quanto potrà formar materia di prossime eventuali riforme legislative»¹⁹. La puntualizzazione

¹⁶ Trib. Civ. Napoli, 9 marzo 1905, cit., c. 423.

¹⁷ Ivi, p. 424.

¹⁸ Ivi, p. 425.

¹⁹ Ivi, p. 424.

della corte a sostegno – quasi cautelativo – delle sue ragioni mostra tutta la consapevolezza del contesto in cui si inseriva la decisione, un terreno difficile su cui muoversi, reso accidentale dalle riforme invocate e mai approvate, degli interrogativi senza risposta intorno all'opportunità dell'intervento del legislatore nella disciplina dei contratti in considerazione dei mutamenti sociali in atto²⁰.

Ortodossa per opzione interpretativa e attendista sul piano della politica del diritto, la decisione del Tribunale fu riformata dalla Corte d'Appello di Napoli, adita dalle soccombenti Officine meccaniche, con un'articolata tesi argomentativa che fece scuola.

Scavalcando le cavillose interpretazioni sulla natura e sull'efficacia del contratto collettivo, che tanto facevano arrovellare la dottrina italiana e straniera, la Corte azzerava la distanza concettuale tra un raggruppamento di contratti singoli, un contratto complesso in cui più lavoratori si obbligano a prestare la propria opera sotto un regime comune, e un accordo riferibile a una collettività che avrebbe dettato i contenuti di futuri contratti individuali (meglio indentificato con il "concordato di tariffa")²¹. Azzerava ogni distinzione in favore di un elemento materiale dall'efficacia omologante: il necessario esercizio di lavoro collettivo all'interno delle fabbriche moderne.

Nel passaggio dall'idea indigesta e fumosa di *contratto collettivo* alla realtà incontrovertibile del «contratto di lavoro collettivo»²², la Corte scopriva la sussistenza di un nesso di coordinamento e cooperazione tra vari rapporti contrattuali degli operai, finalizzato al comune obiettivo della produzione, e caratteristico delle imprese che si distinguevano per una conduzione di massa. Si trattava di un vincolo giuridico perché integrava la causa dei contratti, al punto che venuto meno tale vincolo per una collettiva mancanza di prestazioni tutti i contratti si dovevano ritenere sciolti.

²⁰ Il richiamo delle corte all'eventuale futuro intervento del legislatore si carica di maggiore concretezza se consideriamo che la prima Commissione per la riforma del contratto di lavoro si insediò già nel 1893 e, nonostante la sua ricostituzione nel 1901, al tempo della sentenza non aveva ancora prodotto nessun risultato in termini di diritto positivo. Sul punto, cfr. Passaniti, *Il diritto del lavoro* cit., p. 205 e ss.

²¹ Una densa riflessione sul dibattito dottrinario intorno alla categoria di contratto collettivo nel contesto europeo di primo novecento la si trova in C. Vano, *Riflessione giuridica e relazioni industriali fra Ottocento e Novecento: alle origini del contratto collettivo di lavoro*, in *Percorsi di storia del lavoro*, a cura di SISLAV, Palermo 2022, pp. 81-122, già in A. Mazzacane (a cura di), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia tra Otto e Novecento*, Napoli 1986, pp. 127-156.

²² Corte d'Appello di Napoli, 7 agosto 1906, cit., c. 46

Riportando nei fatti tale costruzione teorica, la Corte decise per l'accoglimento delle ragioni dell'appellante Officine meccaniche, affermando che lo sciopero del 5 ottobre, una generale rivolta operaia, aveva provocato la distruzione della causa contrattuale anche per i non colpevoli, e aveva reso infine legittimo il licenziamento collettivo.

4. *Tendenze novatrici e risultati reazionari*

La Corte si autoproclamava come l'artefice di una «costruzione scientificamente esatta» delle forme contrattuali collettive che si manifestavano con crescente espansione e delle quali né la dottrina né la giurisprudenza italiane o straniere erano riuscite a cogliere il punto sostanziale, generando confusioni e incertezze²³. Le «verità» smascherate dalla Corte inaugurarono una «tendenza novatrice»²⁴ nella giurisprudenza italiana, che negli anni seguenti più volte si espresse nel solco di quella decisione. In particolare, nel 1909 il Tribunale di Roma prima e la Corte di Cassazione romana poi, chiamati a decidere, nei rispettivi gradi di giudizio, sulla causa pendente tra la Società romana tramways-omnibus e un operaio crumiro licenziato e non riassunto, che proponeva una domanda di declaratoria di illegittimità del suo licenziamento, ritennero di rigettarla con motivazioni omogenee²⁵.

Le motivazioni erano ricondotte all'assunto che lo sciopero facesse venire meno la finalità del contratto legittimandone lo scioglimento nei confronti di tutti i lavoratori, senza distinzioni, «e ciò per effetto di quell'accordo interno unificatore che lega un operaio verso gli altri alla vita dell'azienda». La Cassazione, poi, metteva in guardia contro equivoci e strumentalizzazioni del suo ragionamento, che non voleva in nessun modo avallare l'idea della «collettività del contratto», ma piuttosto riconoscere che nella moderna struttura complessa delle aziende il vincolo contrattuale

²³ Cfr. Corte d'Appello di Napoli, 7 agosto 1906, cit., c. 46.

²⁴ La definizione è coniata da Alberto Galizia nel commento alla sentenza della Cassazione romana del 27 dicembre 1909, in «Il Foro italiano», 35 (1910), I, cc. 349-362 (351), e diffuso anche in forma monografica con il titolo: *L'industrialismo e nuove forme contrattuali*, Napoli 1910.

²⁵ Risultato identico ma con motivazioni diverse fu raggiunto dalla sentenza dal giudice di secondo grado che aveva ritenuto legittimo il licenziamento impugnato sostenendo la tesi dello «sciopero come forza maggiore». Sul punto cfr. G. Chioldi, *Inadempimento, responsabilità contrattuale e rischio d'impresa nel primo Novecento*, in «Contratto e impresa», 31 (2015), 4-5, pp. 885-927 (896-903).

legava ciascuno degli operai e tutti insieme verso il conduttore²⁶. Le conseguenze del ragionamento erano due: estendere teoria del “nesso” a tutti i contratti di lavoro industriale, sia che fossero configurati in forma collettiva, sia in forma individuale; consolidare l’orientamento interpretativo per cui lo sciopero legittimava in ogni caso il licenziamento “in massa” degli operai, fossero stati aderenti o meno alla mobilitazione²⁷.

Attraverso la sentenza del 1906, la Corte napoletana era abilmente riuscita in un’operazione spregiudicata. Aveva infatti adoperato strumentalmente il bagaglio teorico messo a punto dal discorso giuridico più progressista, quello che si opponeva al dogma dell’individualismo giuridico e predicava la valorizzazione di una volontà contrattuale collettiva. Questo discorso la Corte sembra farlo proprio ma lo adopera in chiave reazionaria, riconducendolo alle ragioni della parte padronale, e in ultima analisi al risultato di autorizzare la “mostruosità” civilistica del licenziamento collettivo. Quel nesso di cooperazione che sostanzialmente legava di natura collettiva tra gli operai al di fuori di qualsiasi intento formale, nella prospettiva della Corte, era invincibile dinnanzi alla pretesa di individuare responsabilità separate in capo a soggetti singoli, e accumulava il destino degli operai, potremmo dire, in *peius*²⁸.

Il risultato, che può apparire un paradosso sul piano teorico, è invece l’esito di un’efficace strategia indirizzata a un obiettivo in ultima analisi politico: contenere i disordini, scoraggiare le azioni di rivolta, ristabilire l’ordine dei fattori di produzione a tutela dell’assetto tradizionale dei rapporti di forza. Tutte preoccupazioni per la classe politica e, in senso lato, per i garanti dell’ordine costituito, che si spiegano facilmente guardando al contesto in cui la nostra storia è ambientata. A partire dal 1901, in coincidenza con la breve parabola dell’opzione “liberale” della

²⁶ Corte di Cassazione di Roma, 27 dicembre 1909, in «Il foro italiano», 35 (1910), I, cc. 349-368 (365-366).

²⁷ Nella convinzione che le scelte linguistiche dei giuristi non siano quasi mai casuali, e in ogni caso documentino silenziosamente le linee di tendenza della cultura giuridica, vale la pena di sottolineare che le sentenze consultate, nell’indicare la figura del “licenziamento collettivo”, usano indistintamente una prudente terminologia generica, come “licenziamento in massa”, “licenziamento di tutti”, “licenziamento generale”, e anche, sebbene con più parsimonia, la denominazione divenuta poi tecnica di “licenziamento collettivo”.

²⁸ Su questo punto risuona ancora molto efficace la riflessione di U. Romagnoli, *Lavoratori e sindacati* cit., pp. 142-143, il quale, nel ricostruire le ragioni che muovevano gli esponenti del ceto giuridico della «destra più reazionaria militante», afferma che occorre «distruggere il mito della solidarietà di classe, facendo esplodere il dissenso in seno alla classe operaia nella misura tale da sconsigliare il ricorso alla lotta in futuro».

politica giolittiana nei confronti del movimento operaio, si assistette a uno straordinario aumento degli scioperi (il primo sciopero generale nel 1904), documentato in presa diretta dalle statistiche pubblicate nel Bollettino dell'Ufficio del lavoro; un aumento che descrive una linea crescente tra 1905 e il 1907, quando risultano censiti 2,279 scioperi e 373,424 scioperanti²⁹. Le risposte furono diversificate ma unite nel perseguimento di un interesse condiviso: tanto i gesti di apertura da parte dei governi liberali, quanto i rigorismi della magistratura erano mirati all'aspirazione tutta politica della "pace sociale", che emerge chiaramente nella parte finale della sentenza della Corte napoletana.

Esaurito il meticoloso ragionamento a sostegno della teorica del "nesso", che era stata presentata come soluzione euristica ai mali dell'incertezza annidati nelle erudite quanto vane disquisizioni della dottrina sulla natura del contratto collettivo, la Corte si interrogava sulle ragioni che avevano condotto allo sciopero, e per tale via esprimeva indirettamente una posizione che riguardava l'*ultrapetita*. Metteva da parte la raffinata analisi in punta di diritto, per abbandonarsi tra le sue argomentazioni in subordine a considerazioni di tenore empirico: «La Corte crede che un tumulto generale e una insubordinazione collettiva costituiscano un giusto motivo di una rigorosa misura disciplinare del pari collettiva. La disciplina è un elemento essenziale per il funzionamento e per l'esplicazione delle grandi industrie alimentate dall'armonico lavoro di una moltitudine di operai: non è possibile moderarla e ordinarla in uno stabilimento industriale, senza mantenere la disciplina»³⁰.

Sulla linea dura della magistratura togata in materia di sciopero, così come sulle estrinsecazioni dell'uso politico del suo potere, la storiografia italiana ha prodotto diversi contributi, forse non troppo numerosi, ma certamente molto efficaci. Ovviamente non mi riferisco solo agli esiti giudiziari delle vicende contrattuali, quindi alla materia civilistica, ma soprattutto agli episodi di rilievo penalistico, e agli spazi di agibilità degli operai all'interno del confine angusto della libertà di sciopero e alle scivolose interpretazioni del concetto di violenza³¹.

²⁹ Cfr. «Bollettino dell'Ufficio del lavoro», 1907. Tralascio i riferimenti alla ricchissima, e in parte molto risalente, storiografia politica e sociale che racconta il contesto degli scioperi di primo novecento in Italia, e mi limito a citare tra i più recenti contributi di storia del lavoro: S. Musso, *Conflitti di lavoro e relazioni industriali*, in Id. (a cura di), *Storia del lavoro in Italia. Il Novecento. Il lavoro nell'età industriale (1896-1945)*, Roma 2015, pp. 311-345; S. Gallo, F. Loreto (a cura di), *Storia del lavoro nell'Italia contemporanea*, Bologna 2023, in particolare pp. 121-230.

³⁰ Corte d'Appello di Napoli, 9 agosto 1906, cit., c. 49.

³¹ Oltre ai già citati C. Storti, *Lavoratori ribelli e giudici eversivi* cit. e U. Romagnoli,

Una voce dissonante viene invece dalla giurisprudenza probivirale. Mentre la magistratura togata marcava nettamente una posizione che se non era di retroguardia era, negli effetti, profondamente reazionaria, la magistratura probivirale, meno cauta, libera dall'adesione alle categorie dogmatiche consolidate, mostrava linee di tendenza più progressiste che dialogavano non senza difficoltà con la cultura civilistica maggioritaria. In particolare, sui temi e gli istituti che emergono dal caso di studio, la posizione dei Probiviri si attesta come un tentativo «antigiuridico» – perché faceva prevalere la pratica o l'equità sulla legge – di «deformare il consenso»; un tentativo di certo molto audace ma che si giustifica come manifestazione estrema e urgente di una necessità di riforma di natura legislativa³². In materia di sciopero, le decisioni probivirali si fondavano sulla essenziale funzione economica dello sciopero come fatto collettivo, tale che la fattispecie della sospensione volontaria dal servizio, alla quale ricondurre l'azione del lavoratore scioperante, non andava intesa in senso individualistico perché aveva natura ed effetti specialissimi essendo qualificata dalla contemporanea e concordata sospensione di tutti i lavoratori. Per tale via le Giurie interpretavano le singole sospensioni del servizio motivate da uno sciopero come assenze giustificate o giustificabili proprio in vista della loro funzione, e prive di conseguenze nei termini della risoluzione del contratto. Piuttosto, nella giurisprudenza probivirale, è possibile individuare degli spunti per una regolamentazione giuridica dello sciopero che prevedesse procedure, come la diffida preventiva o il congruo preavviso, indirizzate ad attenuare gli inconvenienti delle insubordinazioni di massa³³.

Lavoratori e sindacati cit., p. 123 e ss., v. P. Passaniti, *Diritto, lavoro, sciopero. Il processo ai contadini mantovani de "La Boje!"*, in F. Colao, L. Lacchè, C. Storti (a cura di), *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, Bologna 2008, pp. 343-376. Resta indispensabile G. Neppi Modona, *Sciopero, potere politico e magistratura (1870-1922)*, vol. 1, Roma-Bari 1969.

³² E. Redenti, *Il contratto di lavoro nella giurisprudenza dei probiviri*, in «Rivista di diritto commerciale», 30 (1905), pp. 356-385 (365). In questo articolo Enrico Redenti faceva confluire le prime risultanze dell'incarico ricevuto dall'Ufficio del lavoro di raccogliere le massime della giurisprudenza dei Collegi probivirali, la cui istituzione risaliva al 1893. Sulla funzione dei Collegi dei Probiviri nella produzione extralegislativa del diritto operaio, molto utili gli spunti di C. Vano, *Riflessione giuridica e relazioni industriali* cit., p. 101.

³³ Cfr. E. Redenti, *Il contratto di lavoro* cit., pp. 370-371.

4. Accordi e disaccordi nelle voci della dottrina

Se i probiviri potevano volare alto, poiché più che interpretare il diritto attuale dovevano andare «cercando e applicando il diritto nuovo, il diritto latente, che si forma giorno per giorno nella vita industriale», la prerogativa degli interpreti di diritto positivo era quella di cercare di adattare le vecchie leggi al nuovo fenomeno, in attesa di un «vitale rinnovamento»³⁴.

D'altra parte risultati dal tenore politico, più o meno volutamente, emergono anche dalle riflessioni della dottrina. La maggioranza degli accademici impegnati a comprendere nella dimensione giuridica il fatto-sciopero esprimeva una posizione ideologica che in alcuni casi era sottintesa, in altri manifesta: una tendenza alla conservazione diffusa e condivisa anche se diversamente declinata.

I commentatori della sentenza del 1906 si distinsero per una presa di distanza molto eloquente dalle circostanze di fatto: nemmeno una parola sul tema dell'insubordinazione, che al contrario era un elemento saliente nell'analisi sviluppata dalla Corte.

Lodovico Barassi si concentrava sulla «natura del contratto» oggetto della causa, argomento che la stessa Corte aveva proposto come premessa indispensabile per fondare la sua decisione³⁵. Proprio su questo scivolosissimo terreno dogmatico, il giurista non poteva esimersi dal mostrare quanto le eccessive semplificazioni adoperate dai giudici nel liquidare la complessa questione definitoria del contratto collettivo, finivano con il trascurare le diverse interpretazioni allora dibattute in dottrina. Ma nella sostanza, quasi con un certo sollievo nel potersi tenere fuori da nuovi (e trasgressivi) recinti categoriali, accoglieva l'idea che anche la «locazione di opere collettive», quella che emergeva dal caso esaminato, poteva dirsi genericamente *contratto collettivo*, perché anch'essa caratterizzata da «quella pressione esercitata dalla compattezza della collettività operaia che si sostituiva all'iniziativa individuale»³⁶. Ma, in fondo, per Barassi si trattava di mera questione di nomenclatura. Sul piano strettamente giuridico, nessuna delle definizioni proposte per isolare la categoria del contratto collettivo, poteva scalfire la «tendenza atomistica del diritto privato vigente», che necessariamente conduceva «a fare di ogni persona in una collettività

³⁴ Cfr. Carnelutti, *Il diritto di sciopero* cit., p. 16.

³⁵ L. Barassi, *Il licenziamento collettivo e il contratto collettivo di lavoro*, in «Il Foro italiano», 32 (1907), 1, cc. 36-44. Sul commento di Barassi, v. anche P. Passaniti, *Storia del contratto di lavoro* cit., pp. 441-442.

³⁶ Ivi, p. 37.

non organizzata a persona giuridica il subbietto di un rapporto giuridico a sé»³⁷. A nulla valeva l'accurata dimostrazione dell'esistenza di un nesso di coordinamento e di cooperazione, perché quello era solo il risultato dell'organizzazione tecnica della grande industria, e non poteva rilevare in termini di diritto privato dei contratti.

Eppure, nonostante questa decisa confutazione della teorica delle Corte, Barassi finiva per condividerne nella sostanza l'esito finale. La legittimità del licenziamento collettivo andava motivata con più solide ragioni giuridiche: per esempio, con la sussistenza nel caso di specie della "presupposizione", figura di matrice pandettistica, grazie alla quale l'industriale veniva liberato dal contratto per il solo fatto che all'atto della stipula avrebbe inteso, in caso di sciopero, di subordinare il perdurare del contratto al perdurare dei rapporti con tutti gli operai³⁸.

Su posizioni opposte, Enrico Redenti esprimeva la sua critica alla sentenza del 1906 con terminologia a tratti spuria e maggiore ruvidità, circoscriveva il nucleo principale del suo corposo commento alla questione teorica del nesso di coordinamento tra i contratti, e ne valutava le ricadute sul piano della definizione di contratto collettivo. Rispetto alla Corte, Redenti aderiva a una scelta più "purista" che considerava il contratto collettivo come un accordo sul quale si esprimesse una «efficace volontà collettiva», certamente distinto da quella serie di contratti a testo unico e stipulazione simultanea che avevano la dignità di un'altra figura contrattuale, ugualmente complessa, da studiare sotto il nome di «contratto cumulativo»³⁹. Nel caso napoletano, posto che l'esercizio della rappresentanza in capo alla commissione di operai delegati si esauriva nella stipula del Regolamento di fabbrica e non proseguiva nella conclusione dei contratti di lavoro, i singoli rapporti di servizio altro non erano che gli elementi di un contratto cumulativo la cui efficacia ricadeva nella sfera individuale dei singoli partecipanti. Di conseguenza, la disciplina dei licenziamenti andava applicata *uti singuli*, come il giudice di primo grado aveva suggerito⁴⁰.

Data questa cornice analitica, la teoria del nesso adoperata dalla Corte per legittimare e giustificare l'estensione della natura disciplinare del licenziamento a tutti gli operai appariva «inadeguata, insufficiente, non

³⁷ Ivi, p. 39

³⁸ Ivi, p. 40-41.

³⁹ E. Redenti, *Contratto «cumulativo» di lavoro e licenziamento*, in «Rivista di diritto commerciale», 1907, pp. 8-25 (14-17).

⁴⁰ Ivi, p. 14.

rispondente alla realtà delle cose»; Redenti, al contrario, paragonava lo sciopero “altrui” a un evento fortuito che interrompeva il funzionamento dell’azienda, dal quale non sarebbe stato logico far discendere il licenziamento collettivo, ma piuttosto una temporanea sospensione dell’attività lavorativa⁴¹.

Anche Alberto Galizia si espresse sulla teoria proposta nella sentenza napoletana, prima nella sua monografia del 1907 dedicata al contratto collettivo, poi, ritornando sul tema delle conseguenze civilistiche dello sciopero, nel commento alla sentenza della Corte di cassazione di Roma del 1909.

Nel primo scritto Galizia si mostrava in aperta adesione sia con le motivazioni sia con l’esito giudiziale della Corte napoletana, della quale contestava soltanto l’inesattezza del concetto di contratto collettivo. Non contratto di lavoro vero e proprio con soggetti plurimi, come sosteneva la Corte, ma «norma comune regolatrice dei futuri contratti di lavoro», l’accordo intervenuto tra le Officine meccaniche e i rappresentanti della componente operaia rimaneva vivo anche dopo la stipula dei singoli contratti di lavoro e impegnava solidalmente tutti gli operai all’osservanza delle sue clausole.

«Nella specie l’obbligazione di non usare violenze e minacce contro le persone e le cose, assunta dal gruppo operaio, era, nel caso d’inadempimento, opponibile al gruppo» e, ne discendeva, di conseguenza, che l’insubordinazione del 5 ottobre 1905 legittimava il licenziamento collettivo⁴².

Nel commento alla sentenza della Cassazione romana, l’argomento fu ripreso con maggiore approfondimento. Le distinzioni accurate tra sciopero giusto, ingiusto, e sciopero «neutro», tra sospensione dei rapporti e la loro cessazione giuridica, la teoria della forza maggiore, la questione degli operai non scioperanti, tutti elementi che arricchivano l’analisi facendone un piccolo trattato in materia di sciopero⁴³. Per quel che rileva rispetto al caso di studio, Galizia innanzi al tema del licenziamento collettivo, riproponeva la conclusione esposte tre anni prima, confezionando un ragionamento che ne ampliava l’estendibilità oltre le ipotesi di sussistenza di clausole ad hoc negli accordi collettivi: «le ripercussioni che lo sciopero della maggior parte dei lavoratori ha sui rapporti di servizio degli operai

⁴¹ Ivi, pp. 21-25.

⁴² A. Galizia, *Il contratto collettivo* cit., pp. 214-206;

⁴³ A. Galizia, *Lo sciopero e il contratto di lavoro*, in «Il foro italiano», 35 (1910), pp. 350-362 (354).

non scioperanti si spiega soltanto tenendo conto dello speciale *oggetto* del contratto di locazione d'opera nella grande industria, che è *qualificato* dalla sua prestazione nello *stabilimento*»⁴⁴.

Un altro pronto commentatore della sentenza napoletana, Biagio Nicotra, era riuscito per un soffio a inserire la decisione giurisprudenziale nel suo studio sul contratto collettivo di lavoro, edito nel 1906, che anticipava l'opera di Galizia e da quella sarebbe stato offuscato. Con sfumature diverse, Nicotra arrivava alle medesime conclusioni: salutava con entusiasmo sia la teoria del "nesso" che avvinceva tutti i rapporti contrattuali a un unico destino, sia le sue conseguenze sulla decisione finale, considerandola come conferma dell'esattezza delle sue teorie. Anch'egli, infatti, era convinto che «la inadempienza di un operaio o di più operai fosse inadempienza del contratto collettivo di lavoro e autorizzasse la domanda di risoluzione» di tutti i rapporti⁴⁵.

L'esempio di Barassi e Galizia dimostra come il risultato delle loro analisi finiva per accogliere la decisione giurisprudenziale pur senza dividerne tutti i passaggi tecnici dalla quale scaturiva. Quello che le finissime elaborazioni teoriche della dottrina contestavano ai giudici era un atteggiamento quantomeno superficiale, laddove non fosse ritenuto strumentale e dunque erroneo sul piano dogmatico. Sembra che il lungo argomentare delle due componenti dalla cultura giuridica coinvolte, sulla natura del contratto collettivo e sulla fattispecie del licenziamento, nascondesse un tema che emerge solo a tratti o indirettamente ma che, tirando le fila delle circostanze di fatto e delle sue conseguenze sul piano del diritto finalmente applicato, è il tema dell'insubordinazione in fabbrica.

Quale fosse la "verità" sull'interpretazione dogmatica del contratto collettivo, quale fosse la fattispecie di licenziamento applicabile (con preavviso, con indennità ecc.), quale fosse l'estendibilità in senso soggettivo del licenziamento, indipendentemente dalla integrabilità dello sciopero nella fattispecie penalmente perseguibile (ai sensi degli artt. 165 e 166 del codice Zanardelli.), a valle di tutte le più o meno solide teorie in punta di diritto, rimaneva maggioritaria l'idea che lo sciopero causava il licenziamento collettivo, al di là delle responsabilità individuali. Ed infatti la dottrina, che sul contratto collettivo era tutt'altro che pacificata e mostrava una grande eterogeneità di interpretazioni, sul rigetto delle istanze degli operai costruisce una più generale compattezza. Potremmo adottare la metafora creazionista che Romagnoli applica alla formazione del diritto del lavoro

⁴⁴ Ivi, p. 360.

⁴⁵ Cfr. B. Nicotra, *Il contratto collettivo* cit., p. 158-159.

delle origini, e parlare di una condizione di «caos provocato da un inaudito atto di violenza»: l'emersione di pratiche contrattuali che, superando le categorie giuridiche improntate al volontarismo individualistico, risultavano illeggibili da parte del diritto comune⁴⁶.

Fuori dal caso in esame, nei luoghi più rappresentativi della cultura giuridica italiana, la dottrina si manteneva cauta, non azzardando prese di posizione che risultassero trasformative o per la radicalità dell'opzione politica o per l'innovazione dell'interpretazione giuridica. In tal senso, vale l'esempio dell'avvocato Eugenio Masè-Dari, professore di scienze delle finanze nell'Università di Modena, che si laureò con una tesi sullo sciopero e ne pubblicò il testo nel 1887 con il titolo *Sciopero e coalizione di operai*. Tre anni dopo ebbe modo di approfondire l'argomento ulteriormente, nel saggio che gli fu commissionato dalla redazione del *Digesto italiano*. In quella occasione fece dichiarazione della propensione ideologica che lo aveva condizionato, e all'interno di una nota scrive: «sostengo in quel volume la speciale pericolosità di questo fenomeno sia dal punto di vista giuridico, che economico e politico: andai a ritroso nella corrente di simpatia predominante verso le classi operaie, non per giudizi di casta ma per pervenire, anche per una via che ha tutte le parvenze di minor liberalità, alla verace redenzione del primo fattore della produzione, l'operaio»⁴⁷.

5. Lotte e rivendicazioni nella prospettiva storico-giuridica

La vicenda finora raccontata, che per i suoi profili narrativi seppur intriganti si ritaglia uno spazio modesto come *storia* tra le tante *storie* del diritto, suggerisce però alcuni spunti di riflessione ulteriori, che in parte intercettano l'esigenza di tornare a discutere di prospettive metodologiche.

La traccia dettata dai curatori e da cui nasce il mio racconto induce la storica del diritto che si occupa di problemi del lavoro, e nel caso specifico di sciopero, a porre attenzione allo slancio ideale e programmatico sotteso alle pratiche di "insubordinazione" in fabbrica: lo sciopero nasceva come strumento di lotta e di rivendicazione nei luoghi di lavoro e la cultura giuridica si sforzava di decodificarlo, di comprenderlo all'interno di un contesto in cui, mentre il diritto di associazionismo era discusso, la

⁴⁶ Sull'immagine del caos, U. Romagnoli, *Momenti di storia della cultura giuridica del lavoro*, in «Lavoro e diritto» 30 (2016), n. 1, pp. 3-15 (7).

⁴⁷ E. Masè-Dari, *Sciopero* [1890], in *Digesto italiano*, Torino 1891, pp. 810-892.

dimensione collettiva emergeva dalla realtà.

Per tale via possiamo immaginare di costruire una storia del diritto sugli scioperi che vada oltre la comprensione delle conseguenze dello sciopero nel contratto, oltre la comprensione delle conseguenze penalistiche dello sciopero, e valorizzi insieme a questi profili “tradizionali” anche il contenuto rivendicativo. Si tratta di un contenuto che, dal punto di vista giuridico, può essere preso in considerazione nei termini di un diritto “in costruzione”, di legittime pretese, di istanze condivise che transitano dall’iperuranio dell’aspirazione al terreno degli interessi giuridicamente rilevanti – un discorso che acquista poi un peso specifico se ci riferiamo alla narrazione dei profili giuridici degli scioperi per solidarietà e per motivi politici.

Per raccontare queste storie ci dovremmo servire di fonti eterogenee: testi giuridici di natura legislativa, dottrina, giudiziaria, seppur imprescindibili, andrebbero adoperati in una lettura intrecciata con fonti giornalistiche, inchieste operaie, stampa politica e sindacale; sarebbe soprattutto auspicabile, laddove fosse possibile, consultare i contratti, quasi mai di facile reperibilità, e non ultimi, per quanto attiene al caso del lavoro industriale, i regolamenti di fabbrica. La lettura incrociata di tali fonti, adeguatamente considerate come contenuti di ordine giuridico, ci porterebbe a valorizzare con efficacia lo spazio di intervento sia delle lavoratrici e dei lavoratori scioperanti sia della controparte padronale.

Il tentativo è quello di uscire dalla logica di una storia giuridica del lavoro che relega i soggetti di diritto coinvolti nelle relazioni industriali al ruolo di meri destinatari passivi di un discorso pubblico che dalle istituzioni, statali o sovranazionali, e dalle accademie ricade verticalmente sulla testa dei protagonisti reali. Al contrario, si possono raccontare una complessità di punti di vista, di azioni, di regole, di relazioni che, accanto al diritto formale, quello che per alcuni aspetti è stato definito “autoritativo”, contribuiscono a disegnare l’immagine dinamica di una società proprio nella sua dimensione giuridica.